

# ALLEGATO C)

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE ..... PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

### TRA

Il Comune di Carmignano di Brenta Codice fiscale 81000410282, nella persona di ..... che interviene al presente atto in qualità di .....

### E

l' Esercizio commerciale ..... con sede in .....  
Via ..... P.IVA....., nella persona di ..... che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 171 del 16/12/2019 di approvazione del Regolamento per l'erogazione di buoni spesa

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

#### ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) e di euro 5,00 (cinque) sono rilasciati dal Comune di Carmignano di Brenta; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2020.

#### ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

#### ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

#### ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di quelle evidenziate

nell'allegato D)

2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

#### **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” l'Ente Concedente informa il Concessionario che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Carmignano di Brenta, nella persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente il nominativo del Titolare è il Sig. Alessandro Bolis reperibile a questo indirizzo: Comune di Carmignano di Brenta, Piazza Marconi n. 1 CAP 35010, Telefono: 049/9430355 – email protocollo@comune.carmignanodibrenta.pd.it PEC: carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net . Responsabile” del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato e pertanto, il Responsabile dell'Area entrate, patrimonio, ambiente, servizio socio-culturali e sicurezza, Dott. Fulvio Daminato.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Padova, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 10 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Carmignano di Brenta.

#### **ART. 11 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Carmignano di Brenta .....  
Il Comune di Carmignano di Brenta

L'Esercizio Commerciale